



Dott. Nonnato Luigi
Commercialista

REGIME FORFETTARIO 2017 INPS: REQUISITI

CONTRIBUTI IVA E REDDITO

Regime forfettario 2017 professionisti e piccole e medio imprese, grazie alle misure inserite dal Governo Renzi, nella precedente Legge di Stabilità, è stato introdotto l'aumento della soglia dei ricavi per accedere al regime che modifica i requisiti all'articolo 9 legge di Stabilità 2015.

Tale soglia ricavi, è stata infatti fino ad oggi, fissata per i professionisti con Partita IVA sotto i 15000 euro e a partire dal 2016 invece aumenterà a 30mila euro e di 10000 euro per tutte le altre categorie.

Vediamo quindi cos'è il regime forfettario 2017 come funziona, i requisiti, i contributi Inps, l'IVA e come si calcola il reddito.

Regime forfettario cos'è

È un regime di vantaggio introdotto nel 2014 e riservato alle Partite IVA che guadagnano fino a 15 mila euro lordi l'anno per i professionisti e 40 mila euro per i commercianti. Soglie che poi sono state modificate con la nuova Legge di Stabilità 2016.

L'aliquota prevista dal nuovo regime dei minimi è un'imposta forfettaria pari al 15% e senza limiti di età e di permanenza, che scende per 3 anni (dal 2016 invece gli anni sono 5) al 10% per le nuove start up.

Inoltre, è previsto per chi accede un regime agevolato contributivo INPS, gli è consentito avere collaboratori, purché non si sostengano spese oltre i 5.000 euro lordi, esclusione dagli studi di settore, dalla tenuta contabile e possibilità di sostenere fino al 49% del proprio reddito, per le eventuali collaboratori.

Regime forfettario 2017 novità:

Regime forfettario 2017: Con l'entrata in vigore della scorsa Legge di Stabilità, hanno preso il via numerose ed importanti novità circa i **requisiti regime forfettario 2017**, modificando di fatto l'articolo 9 della passata Legge Finanziaria.

Tale articolo, infatti, aveva previsto oltre l'introduzione del regime forfettario, anche una serie di requisiti e condizioni che limitavano molto la possibilità per i titolari di Partita IVA di accedere al regime. Tra tali condizioni, c'era la soglia dei

VIA G. DEVITOFRANCESCO N°4/A - 70124 BARI

TEL. +390805564420 - FAX +390805564136

MAIL: info@gammasrl.net PEC: luigi.nonnato@pec.commercialisti.it



Dott. Nonnato Luigi
Commercialista

ricavi calcolata sulla base dei coefficienti di redditività che per i professionisti era stata fissata sotto i 15000 euro e 40 mila euro per i commercianti.

Ora tutto questo è cambiato per effetto della precedente Legge di Stabilità, che ha previsto che dal 1° gennaio scorso, l'aumento le soglie dei ricavi fino a 30000 euro per i professionisti e + 10000 euro per tutte le medie e piccole imprese, per cui se per i commercianti prima **il limite era di 40mila ora diventa 50mila euro.** Oltre a questa novità, che facilita e amplia la platea dei beneficiari, è stata prevista un'altra novità, ossia, la possibilità che dipendenti e pensionati di accedere al regime forfettario nel caso in cui svolgano un'attività in proprio, a patto però che il loro reddito non superi la soglia dei 30 mila euro.

Riguardo invece le nuove start up viene previsto un regime di particolare favore con l'aliquota che scende dall'attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni).

In attesa di una riforma strutturale sulla fiscalità delle società di persone, aumenta la franchigia di deduzione IRAP per questa tipologia di imprese da 10.500 a 13.000 euro.

Ora con la nuova Legge di Bilancio 2017, o meglio con il decreto ad essa collegata, è quasi sicuro che verrà introdotta un'importantissima novità **regime forfettario 2017**: la possibilità per i contribuenti forfettari di poter superare i limiti di reddito per 2 volte in 5 anni, senza il pericolo di fuoriuscire dal regime agevolato. **Per le due volte, anche non consecutive, in cui il limite del regime sarà superato, il contribuente non perderà la tassazione forfettaria del 15% ma dovrà pagare qualcosa in più, un'aliquota al 27% da calcolare sui compensi oltre la soglia.**

Facciamo un esempio, poniamo il caso di un professionista che abbia aperto la Partita IVA nel 2016, se fino al 2021, ossia, nel corso di 5 anni di imposta, supera il limite di reddito di 30 mila euro, 2 volte al massimo, anche non consecutive, diciamo una nel 2017 con 40.000 euro e l'altra nel 2018 di 32.000 euro, non fuoriesce dal regime per entrare nel regime ordinario, ma ha la possibilità di rimanere nel forfettario, versando un'imposta più alta per aver superato il limite di reddito. Tale imposta, è pari al 27%.

Pertanto, il professionista dovrà versare il 27% di 10.000 euro, per aver superato il limite nel 2017 e il 27% di 2.000 euro per averlo superato nel 2018. A tale proposito leggi, regime forfettario superamento limite reddito e aliquota al 27.

Un'altra novità che potrebbe essere inserita nel *regime forfettario 2017*, è consentire l'entrata e la permanenza nel regime, anche a chi occupandosi di artigianato artistico o di design, effettua esportazioni dei beni prodotti fuori dall'Unione europea.

VIA G. DEVITOFRANCESCO N°4/A - 70124 BARI
TEL. +390805564420 - FAX +390805564136

MAIL: info@gammasrl.net PEC: luigi.nonnato@pec.commercialisti.it



Dott. Nonnato Luigi
Commercialista

Regime forfettario requisiti 2017 e condizioni di accesso:

Regime forfettario requisiti 2017: Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di impresa, arti e professioni possono avvalersi del regime forfettario comunicando nella dichiarazione di inizio attività di presumere il possesso dei requisiti.

Possono accedere al regime agevolato forfettario se nell'anno precedente:

- 1) Non hanno conseguito ricavi o compensi non superiori ai limiti presenti nell'allegato Legge di Stabilità, ossia, diversi a seconda del Codice Ateco dell'attività esercitata.
- 2) Non hanno sostenuto spese sopra ai 5.000 euro lordi di lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori anche se assunti a progetto ivi comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e le spese per prestazioni di lavoro.
- 3) Se il costo lordo degli ammortamenti beni strumentali alla chiusura dell'esercizio non supera 20.000 euro. Nel calcolo di tale limite vanno inseriti:
 - I beni in locazione finanziaria, ossia, il costo pagato dal concedente;
 - Per i beni di locazione, noleggio comodato entro i limiti determinato ai sensi dell'articolo 9 del TUIR.
 - Beni promiscui detenuti dall'impresa, arte o professione e per uso personale e familiare, i quali concorrono per il 50%.
 - Non rientrano nel calcolo i beni il cui costo unitario non è superiore al limite fissato ai sensi dagli articoli 54 comma 2 e 102 comma 5 del TUIR.
 - Beni immobili acquisiti o utilizzati per l'esercizio dell'impresa, arte o professione.

B) Limiti Ricavi e compensi per l'accesso al regime agevolato:

- 1) ai fini di individuazione del limite dei ricavi e compensi, non rientrano quelli derivanti dall'adeguamento agli studi di settore.
- 2) Nel caso di esercizio di sue attività con due differenti codici ATECO, il limite dei ricavi viene determinato sull'attività che ha generato più ricavi e compensi.
- 3) I limiti ricavi sono tra 15.000 euro e 40 mila euro mentre il compenso è fino a 15.000 euro lordi. Tale limite, è stato modificato dalla Legge di Stabilità 2016 per professionisti la soglia ricavi sale a 30mila euro e per le medie e piccole imprese a +10mila euro.

C) Sono esclusi dal regime forfettario:

- Le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o regimi forfettari per la determinazione del reddito.

VIA G. DEVITOFRANCESCO N°4/A - 70124 BARI

FEL. +390805504420 - FAX +390805564136

MAIL: info@gammasrl.net PEC: luigi.nonnato@pec.commercialisti.it



Dott. Nonnato Luigi
Commercialista

- I soggetti non residenti, fatta eccezione di chi risiede in uno stato membro dell'unione Europea che assicuri uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito.
- I soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi.
- Gli autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.

Regime forfettario requisiti IVA 2017 e la fattura forfettari:

Regime forfettario 2017 IVA e fattura: I contribuenti ai fini di accesso al regime forfettario, devono rientrare nei seguenti requisiti e condizioni in merito all'imposta sul valore aggiunto:

- Non devono esercitare la rivalsa IVA per le operazioni nazionali.
- Applicano alla cessione di beni intracomunitarie l'articolo 41 comma 2 bis del decreto legge 30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427.
- Applicano agli acquisiti di beni intracomunitarie l'articolo 38 comma 5 del DL 30 agosto 1993 n.331 convertito con modificazione dalla legge 29 ottobre 1997 n.427.
- Applicano alla prestazione di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi articoli 7-ter e seguenti del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972.
- Applicano alle importazioni, esportazioni e alle operazioni assimilate le disposizioni le disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n.633 del 1972, fermo restando l'impossibilità di avvalersi della possibilità di acquistare senza IVA.

Per dette operazioni, i contribuenti non hanno diritto alla detrazione IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti.

I contribuenti nel regime forfettario salvo quanto sopra disposto, sono **esonerati dal versamento dell'IVA** e da tutti gli altri obblighi sull'imposta valore aggiunto ad eccezione degli obblighi di numerazione e conservazione fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. Per le operazioni per quali invece risultano debitori IVA, va emessa la fattura o integrazione con l'indicazione della relativa aliquota, oltre al versamento

VIA G. DEVITOFRANCESCO N°4/A - 70124 BARI
TEL. +390805564420 - FAX +390805564136

MAIL: info@gammasrl.net PEC: luigi.nonnato@pec.commercialisti.it



Dott. Nonnato Luigi
Commercialista

IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quella di effettuazione delle operazioni.

Il passaggio dal regime ordinario al forfetario o viceversa, parte rispettivamente dall'ultimo di anno di applicazione dell'ordinario e dal primo anno di applicazione delle regole ordinarie.

Calcolo della base imponibile del reddito: come funziona?

Il calcolo per la determinazione della base imponibile per i contribuenti nel regime forfetario si effettua applicando l'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività diversificato a seconda del codice ATECO assegnato all'attività.

I ricavi e compensi relativi al reddito nel regime forfetario non sono assoggettati a ritenuta d'acconto da parte del sostituto di imposta, a tal fine i contribuenti rilasciano apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito è soggetto ad imposta sostitutiva. Le eventuali perdite avute dal contribuente nell'anno precedente, possono essere calcolate in diminuzione del reddito.

Tassazione forfetari 2017 al 15% e riduzione al 5% per 5 anni:

Tassazione forfetari 2017 al 15 e al 5%: Al reddito imponibile dei contribuenti nel regime forfetario si applica un'imposta sostitutiva sul reddito, delle addizionali regionali e comunali e IRAP pari al 15%.

Nel caso di imprese familiari, l'imposta sostitutiva è calcolata sul reddito lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari dell'impresa, ovvero, se non fiscalmente a carico qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sugli stessi collaboratori, si calcola dal reddito determinato nella stessa modalità del presente comma. L'eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo, applicando le regole IRPEF.

Riduzione di un terzo aliquota sostitutiva start up: Al fine di favorire le nuove imprese per il primo anno e per i successivi 4 anni, il reddito così determinato, è ridotto di un terzo, ossia, al 5% per 5 anni, a condizione che:

- 1) il contribuente non abbia esercitato nei 5 anni precedenti all'inizio dell'attività attività di impresa, arte o professione.
- 2) L'attività non sia la mera prosecuzione di un'attività precedentemente svolta, a meno che non rientri nella pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni.



Dott. Nonnato Luigi
Commercialista

3) nel caso in cui l'attività venga proseguita da un altro soggetto svolta in precedenza, l'ammontare dei ricavi e compensi realizzati nell'anno precedente non sia oltre i limiti fissati per l'accesso al regime forfetario.

Agevolazioni fiscali e esonero obblighi:

Esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ma obbligo della dichiarazione dei redditi, in oltre non sono tenuti a operare ritenute alla fonte ma nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del precettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta oltre che indicare l'ammontare dei redditi. Esonerati dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri ma hanno l'obbligo di utilizzare i modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'attività svolta.

Regime forfetario contributi INPS 2017:

Regime forfetario contributi INPS: i contribuenti nel regime forfetario che svolgono attività di impresa hanno la possibilità di accedere al **regime dei contributi INPS al 35% purché inviino specifica comunicazione all'Istituto entro il 28 febbraio 2017.**

La comunicazione per ottenere la riduzione dei contributi INPS per le partite IVA nel regime forfetario come abbiamo detto sopra, va presentata dal contribuente forfetario ogni anno entro il 28 febbraio, al fine di certificare la sussistenza e la permanenza dei requisiti di accesso al regime agevolato dei contributi.

Tale comunicazione, può essere quindi presentata all'INPS per via telematica mediante la compilazione e poi l'invio dell'apposito modulo presente nel "Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti".

Regime forfetario contributi INPS agevolati 2017 a chi spetta

Possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i titolari di partita IVA nel regime forfetario che:

- svolgono attività d'impresa;
- devono iscriversi obbligatoriamente alla gestione separata INPS artigiani e commercianti.

Non possono accedere al regime dei contributi INPS agevolati ridotti del 35% i contribuenti nel regime forfetario che:

VIA G. DEVITOFRANCESCO N°4/A - 70124 BARI

TEL. +390805564420 - FAX +390805564136

MAIL: info@gammasrl.net PEC: luigi.nonnato@pec.commercialisti.it



Dott. Nennato Luigi
Commercialista

- svolgono attività professionali non soggette all'iscrizione obbligatoria alla Camera di Commercio e né alla cassa professionale;
- hanno l'obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS professionisti senza cassa.

Ricordiamo inoltre che per le comunicazioni presentate oltre il termine, le agevolazioni contributive partono dal successivo anno.

Per maggiori informazioni: Regime forfettario 2017 dipendenti e pensionati in regime contributivo speciale INPS o iscritti alla gestione separata.

Regime forfettario dicitura in fattura:

- **Esempio dicitura fattura:** Nella fattura del contribuente forfettario va riportata un'apposita dicitura, che serve ad indicare che chi ha emesso o ricevuto la fattura, cedente o prestatore, rientra nel regime forfettario. Un esempio di dicitura fattura da indicare potrebbe essere: **“Operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario”.**

